



N. 560/08 Sent.  
N. 12719/06 Reg. Gen.  
N. 4184/08 Cron.  
N. 1201/08 Rep.

# REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del popolo italiano*

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il Tribunale di Padova, sezione 1<sup>a</sup> civile e fallimentare, composto dai Signori Magistrati:

- 5 Dott. FRANCESCO LIPPIELLO, Presidente,
- Dott. MANUELA FARINI, Giudice,
- Dott. DANIELA BRUNI, Giudice rel.,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

10 nella causa civile n. 12719/2006 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2006 ,

da

15 a, rappresentato e difeso dagli avv. ti Monica Multari e M. Giampieretti, come da mandato a margine della citazione,

**ATTORE**

contro

1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. ti. n-  
20 prio per procura in margine della comparsa di risposta

**CONVENUTA**

**In punto:** intermediazione mobiliare

Causa discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 21 febbraio 2008, con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

**Per l'attore:**

25 "Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti, nel merito, 1. in via principale: dichiarare che il comportamento tenuto dalla convenuta, in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari in questione, è illegittimo per le motivazioni indicate nell'atto di citazione del 13.11.2006 e nella memoria di replica del

30 12.02.2007. 2. sempre in via principale: accertare la nullità dei contratti del 6.8.1998 e del 10.08. 1998 stipulati dal sig. ra a con la convenuta per i motivi indicati nell'atto di citazione del 13.11.2006 e nella memoria di replica del 12.2.2007. 3. in via subordinata: pronunciare

35 l'annullamento dei contratti 6.8.1998 e del 10.08. 1998 stipulati dal sig. ra

... con la convenuta per i motivi indicati nell'atto di citazione del 13.11.2006 e nella memoria di replica del 12.2.2007. 4. in alternativa, in via subordinata: dichiarare al risoluzione dei contratti 6.8.1998 e del 10.08.1998 stipulati dal sig. :

40 con la convenuta per i motivi indicati nell'atto di citazione del 13.11.2006 e nella memoria di replica del 12.2.2007. 5. in ogni caso: accertata la nullità e/o dichiarato l'annullamento e/o la risoluzione dei contratti 6.8.1998 e del 10.08.1998, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione del capitale investito nelle obbligazioni De - 0001974460/8 Argentina 26.1998 -2008  
 45 S/d 11 % oltre alla svalutazione e agli interessi legali e al maggior danno conseguente alla indisponibilità delle relative somme investite. 6. in ogni caso: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atti, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub. 1,2,3 e 4 , la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per  
 50 i danni subiti dall'attore e conseguenti all'acquisto o alla sottoscrizione dei prodotti finanziari, oggetto del presente giudizio. 7. per il caso di mancato accoglimento delle domande sub. 2, 3 e 4 accertata la responsabilità di cui al punto n. 6, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, secondo i criteri determinati nell'atto di citazione del  
 55 13.11.2006 e nella memoria di replica del 12.2.2007, oltre agli interessi e maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite. 8. condannarsi al convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali ed esistenziali conseguenti ai comportamenti illegittimi tenuti dalla convenuta e meglio descritti nell'atto di citazione del 13.11.2006 e nella memoria di replica del 12, 2 2007, nella misura da accertarsi nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa rifusi, oltre al 12,5 % a titolo di rimborso per spese generali, cpa ed iva come per legge. In via istruttoria, come da istanza di fissazione udienza depositata .";

63 **Per la convenuta:**

70 "In via preliminare. Dichiararsi la tardività della domanda di nullità ai sensi degli artt. 1346 r 1418 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli De 000194760/8 Argentina 26.2.98-2008 S/D 11 % di data 6 agosto 1998 e 10 agosto 1998, formulata per la prima volta con la memoria di replica ex art. 6 D. Lgs. n. 5/2003 e, di conseguenza, rigettarsi la domanda. Nel merito, ri-

gettarsi le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate, per le ragioni esposte nella narrativa degli atti difensivi. nel merito, invia subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o annullamento o risoluzione del contratto quale conseguenza degli effetti restitutori derivanti da tali pronunce, disporre la restituzione alla Banca delle obbligazioni per cui è causa, oltre a quanto già percepito dall'attore a titolo di interessi. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ridursi la somma dovuta all'attore in misura pari a quanto dallo stesso già percepito a titolo di interessi ed al valore delle obbligazioni per cui è causa, che residuerà al momento della sentenza, anche in forza di determinazione equitativa di tale importo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, come nota ex art. 10 depositata il 17 aprile 2007".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione come sopra notificato, ..... ra, premesso di aver stipulato in data 18 maggio 1994 il contratto di negoziazione valori mobiliari e quello di deposito titoli e premesso di essere stato convinto dai funzionari della Banca convenuta ad acquistare obbligazioni Argentina in due occasioni, il 6 ed il 10 agosto 1998 per un valore nominale complessivo di attuali € 36.308,56, lamentava e che il successivo *default* gli aveva cagionato sia la conseguente grave perdita economica sia uno stato ansioso di Premesso inoltre che le richieste stragiudiziali di risarcimento danni non avevano sortito esito positivo, chiedeva la declaratoria di nullità degli ordini summenzionati per violazione delle norme del Tuf e delle disposizioni regolamentari della Consob in relazione perché non aveva mai ricevuto il documento sui rischi generali e neppure il prospetto informativo previsto dall'art. 28 Reg. Consob, perché non gli era stata segnalata la inadeguatezza dell'operazione ed il conflitto di interessi, perché non gli era stata richiesta l'autorizzazione alla contrattazione al di fuori dei mercati regolamentati e perché gli ordini erano privi della indicazione del prezzo. In particolare veniva illustrata la violazione degli articoli da 21 a 25 del Tuf e degli articoli 26/29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 per mancata acquisizione dal cliente del suo profilo cioè di informazioni relative alla sua esperienza, obiettivi di investimento e propensione al rischio e per non avere simmetricamente fornito allo stesso informazioni complete e adeguate né sui rischi in generale né sul prodotto da acquistare. Veniva altresì segnalato che l'acquisto era sta-

110 to eseguito in contropartita diretta perché il titolo era già in possesso della Banca, che non aveva neppure indicato il prezzo di acquisto nei relativi ordini, così assicurandosi sia la differenza tra prezzi di acquisto e di vendita sia la il trasferimento del rischio. Veniva inoltre rimarcato che l'operazione  
 115 era inadeguata al profilo dell'attore trattandosi di titolo speculativo emesso da paese straniero in via di sviluppo, e pertanto destinato solo ad investitori professionali, mentre il Peccerella era operaio, inesperto di finanza, aveva sempre effettuato investimenti cauti e poco rischiosi come si desumeva dall'estratto conto titoli relativo agli anni 1998 e 1999, la provvista utilizzata era costituita dai risparmi di tutta la sua vita, non vi era stata diversificazione negli impieghi e la banca non aveva richiesto la sua specifica autorizzazione.

Parte attrice proponeva anche domanda di annullamento dei contratti per tre motivi: per errore sul tipo di investimento che era stato presentato come  
 120 sicuro mentre era rischioso; per dolo perché la banca non gli aveva prospettato l'inadeguatezza dell'investimento e la possibilità di perdita dell'intero capitale investito; per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. In subordine veniva sollecitata la risoluzione dei contratti del 6 ed 8 agosto 1998 per inadempimento contrattuale con conseguente obbligo restitutori ed il risarcimento del danno che, ferma l'inversione dell'onere probatorio ex art. 23  
 125 Tuf, veniva precisato nella misura del danno patrimoniale, costituito dal capitale perduto e dagli interessi non percepiti sia dalle utilità che sarebbero derivate da investimenti alternativi, quali depositi bancari e titoli di stato, sia da quelli non patrimoniale, cioè morale ed esistenziale, perché il comportamento della banca integrava il reato di truffa o comunque altra fattispecie di  
 130 reato.

Si costituiva la ..... chiedendo il rigetto delle domande attoree: in via subordinata chiedeva che il danno fosse liquidato con detrazione degli interessi già percepiti e del valore  
 135 dei bond alla data di pubblicazione della sentenza.

In fatto veniva contestata l'avversaria ricostruzione in fatto rilevando che non vi era stata alcuna opera di convincimento degli addetti della banca e che invece l'attore aveva richiesto spontaneamente i *bond* Argentina attratto dalle prospettive di elevato rendimento e mostrando indifferenza al correlato  
 140 rischio, pur prospettato dalla banca che gli aveva fornito tutte le informazioni.

ni disponibili all'epoca: a questo proposito veniva sottolineato che nel 1998 non vi era alcun rischio di insolvenza e che le Argentina avevano un *rating* stabile da anni, appena inferiore al migliore della categoria, e che comunque l'attore aveva investito anche in titoli di altri paesi emergenti come Brasile, Messico e Turchia. In diritto veniva precisato che la normativa vigente  
145 all'epoca della firma del contratto di negoziazione valori mobiliari non contemplava l'obbligo di consegna del documento sui rischi generali, che però la banca aveva inviato a tutti i clienti intestatari di un contratto titoli nell'agosto 1998 come era dimostrato dall'invio a mezzo posta di 8.163  
150 missive giusta documentazione dimessa, e che non era configurabile a carico della banca l'obbligo di tenere costantemente informato l'investitore sull'andamento del titolo non versandosi in ipotesi di gestione patrimoniale: veniva ricordato ancora che nel corso del 2000 la Argentina aveva sempre rimborsato integralmente gli impieghi e pagato le cedole di interessi sino al  
155 la fine del 2001 e che il *rating* del titolo si era mantenuto stabile fino ad agosto 2000, non essendo significativo il declassamento intermedio - Ba1 e Ba2 - operato da Moody's nel corso del 1999 tanto che le altre due agenzie internazionali Standard & Poor's e Fich erano intervenute solo nel 2001. Veniva altresì precisato che il rifiuto dell'attore di declinare il proprio profilo  
160 finanziario nel 1994 non aveva impedito alla banca di percepirlo in fatto attraverso altri investimenti quali l'acquisto, per importi considerevoli, di obbligazioni emesse da Brasile, Messico e Turchia e dalla intrapresa nei primi mesi del 1999 di una gestione patrimoniale con prevalente composizione azionaria (75%); veniva rimarcato altresì che l'impiego in *bond* Argentin  
165 tini costituiva solo una parte del suo patrimonio mobiliare di tipo dinamico. / osservava che il prezzo di acquisto dei *bond* era indicato negli ordini dimessi, che la stessa Consob aveva escluso, con la comunicazione 97006042 del 9 luglio 1997, che la vendita dell'intermediario in contropartita diretta con il cliente integrasse confitto di interessi quando  
170 l'ordine era stato conferito spontaneamente dal cliente o anche in caso di suggerimento dell'intermediario purché relativa a singole operazioni e che infine l'attore non aveva dimostrato in concreto quale vantaggio sarebbe derivato alla convenuta che si era procurata i titoli solo per poter esitare a breve le richieste dei clienti e che li aveva rivenduti di lì a poco mentre essi  
175 si erano svalutati dopo tre anni.

Venivano indi contestate la stessa ammissibilità della domanda di nullità sulla scorta delle precisazioni di Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, nonché e di quella subordinata di risoluzione perché le pretese violazioni informative si riferivano alla fase precontrattuale; veniva rilevata la mancanza dei vizi della volontà dedotti a fondamento delle domande di annullamento perché l'investimento era stato discusso seriamente con i funzionari della banca che non avevano nascosto le caratteristiche del titolo e l'errore sulla convenienza economica dell'operazione non era rilevante ex art. 1429 c.c. così come mancava il nesso di causalità. Veniva infine contestata sia la risarcibilità del danno morale non versandosi in ipotesi né di reato né di illecito, di quello non patrimoniale perché non provato e la misura del danno patrimoniale opponendo in detrazione le cedole già percepite come dimostrate sub. 12 ed il valore residuale dei titoli da stabilirsi a mezzo consulenza tecnica.

La causa proseguiva con il deposito di ulteriori memorie ed indi veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree vanno accolte come segue.

L'esame della documentazione dimessa non evidenzia carenze formali perché il contratto di negoziazione titoli è stato stipulato anteriormente al conferimento degli ordini dimessi i quali recano l'indicazione del prezzo come si desume dalla cifra ivi espressa, quantunque non preceduta dalla divisa. Risulta pertanto evitata sia la nullità specifica comminata dall'art. 21 TUF esclusivamente per mancanza di forma scritta del contratto di negoziazione sia quella generale codicistica per asserita mancanza di uno dei requisiti essenziali del negozio. Va precisato altresì che la richiesta di nullità sotto tale profilo non poteva essere considerata tardiva, ancorché esplicitata in memoria di replica, poiché tale circostanza era stata evidenziata già al punto b) pag. 42 della citazione e la valorizzazione ad altri fini (in relazione al conflitto di interessi) non avrebbe impedito una diversa qualificazione.

La rivendita al cliente di titoli già presenti nel portafoglio della convenuta non evidenzia conflitto di interessi sia in ragione di quanto precisato da Consob, non essendo stato dimostrato che non ricorra o l'ordine spontaneo o la consulenza occasionale della Banca, sia perché non è dimostrato il vantaggio specifico che avrebbe tratto l'Istituto non essendo ravvisabile alcuna preordinata traslazione del rischio rispetto a titoli caduti in *default* tre anni

dopo. Non è stato neppure accennato quale sarebbe stato il maggior aggravio per commissioni e spese rispetto a quelle d'uso praticate da altri Istituti bancari.

215 Le domande di annullamento per errore o per dolo sono infondate perché nessuna delle prove proposte incontra il preteso comportamento decettivo dell' [redacted] né è ravvisabile alcun errore perché, essendo pacifica la volontà dell'attore di investire in valori mobiliari, cioè in impieghi a cui è concesso *naturaliter* un margine di rischio, non vi può essere errore essenziale o riconoscibile.

220 Tradizionalmente la disciplina codicistica non offre alcuna tutela all'errore sulla convenienza economica né esso è protetto dal Tuf che però cerca di evitare che l'investitore lo assuma inconsapevolmente attraverso una informativa completa: a tal fine sono preordinati tutti gli obblighi informativi e le disposizioni richiamate dalla difesa dell'attore.

225 Risulta documentalmente che alla data di sottoscrizione del contratto di negoziazione non fu consegnato il documento sui rischi generali e che il cliente rifiutò di declinare il questionario: la banca oppone che la normativa dell'epoca non prescriveva tale consegna e che comunque il documento fu inviato a mezzo posta. In contrario va osservato anzitutto che la spedizione  
230 non costituisce prova anche della ricezione la quale infatti è contestata dalla difesa attorea. Va osservato ancora che se la disciplina del Tuf non ha portata retroattiva, tuttavia sia l'art. 5 del reg. Consob 30 settembre 1997 n. 10943, di attuazione del D. Lgs. n. 41571996 (c.d. Eurosini), sia l'art 28 del regolamento 11522 del 1998 prescrivono la consegna del documento sui rischi generali non solo all'atto della conclusione del contratto, ma anche  
235 "prima dell'inizio della prestazione di servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati". Comunque tale profilo non è dirimente perché risulta comunque violata la disposizione dell'art. 28 del regolamento non avendo la banca richiesto al cliente la specifica autorizzazione necessaria  
240 per eseguire una operazione non adeguata. Va ricordato infatti che nel 1994 il P [redacted] rifiutò di descrivere il proprio profilo e questo Tribunale ha precisato più volte che in tal caso la Banca deve usare massima diligenza e presumere un profilo conservativo del cliente, cioè la propensione ad impieghi tranquilli senza rischio di rimborso a meno che non risulti diversamente in forza di elementi concreti quali, ad esempio, la operatività preses-

245

250 sa del cliente in valori mobiliari. La banca convenuta fa appello a tale estremo, ma infondatamente perché sia l'apertura della gestione patrimoniale sia l'acquisto di *bond* di paesi emergenti con minor *rating*, sono successivi agli acquisti qui impugnati: infatti la stessa banca colloca la conclusione del contratto di gestione nel marzo 1999, come si desume dal capitolo di prova dedotto sub. VII, mentre il riepilogo del portafoglio clienti, dimesso sub. 7 dalla convenuta, colloca in data 1 gennaio 2002 l'acquisto dei primi Bond Turchia. I Brazil entrano nel *dossier* titoli solo ai primi di maggio 2003 mentre per i Mexico si deve attendere il febbraio 2004. Pertanto la mancanza
 255 za di una dimostrata propensione ad investimenti speculativi, non è rilevante il fatto che il *rating* delle Argentina fosse stabile da anni senza alcun sintomo di pericolo per il rimborso perché si trattava in ogni caso di un titolo speculativo, come evidenziato sia dal *rating* sia dalla stessa riserva di acquisto, in fase di collocazione, a favore di investitori istituzionali. Per la stessa
 260 ragione è superfluo indagare se vi era bilanciamento del patrimonio mobiliare tra investimenti senza apprezzabile rischi (obbligazioni della stessa convenuta) ed altri investimenti speculativi.

In definitiva il cliente doveva essere non solo specificatamente avvertito, ma anzi dissuaso: la Banca avrebbe potuto procedere solo in presenza di
 265 specifica autorizzazione. Tale comportamento importa inesatto adempimento e genera responsabilità contrattuale con conseguente diritto al risarcimento del danno. Esso va determinato nella misura della provvista impiegata di € 36.308,56, dedotte le cedole incassate che ammontano ad € 10.031,66 (3.636,70 3.197,48 3.197,48) ed il valore attuale dei titoli. Sull'importo residuo spettano altresì gli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo, non essendo provato un danno maggiore. In proposito va osservato che, rivendicato come congruo un rendimento di tranquilla conservazione del
 270 rimpaggio quale sarebbe assicurato dalle obbligazioni di Stato, il rendimento dei buoni del Tesoro si attesta su valori moderati sostanzialmente assimilabili a quelli del saggio legale di interessi (Trib. Palermo, 16 marzo 2005). Inoltre il meccanismo di variazione per legge ne assicura il costante adeguamento.

Le spese seguono la soccombenza.

### PER QUESTI MOTIVI

280 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti



in epigrafe, così decide:

- 285 - condanna la convenuta a rifondere all'attore l'importo di € 26.276,90 diminuito del valore dei titoli alla data di pubblicazione della sentenza ed incrementato degli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese legali che liquida in € 7.307,18 di cui € 1.875,18 per spese ed € 1432,00 per diritti, oltre contributo forfetario ed accessori fiscali.

Così deciso in Padova nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2008.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

*Daniela Z...*

*Francesco P...*

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA ADDI 17 MAR. 2008

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere  
Dot. Lucia F...